



ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO FUNZIONALE DELL'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI ASTI

PREMESSA

Il presente Atto non può e non vuole in alcun modo sostituirsi alla normativa cogente in materia di ordinamenti riguardanti questa tipologia di *Ente Pubblico Non Economico* (D.L.vo C.P.S. 233/46 ed il D.P.R. 221/50), ma intende introdurre una breve serie di specifiche relative al funzionamento di questo Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Asti.

La corretta interpretazione e applicazione della norme del presente Regolamento spettano al Presidente del Consiglio dell'Ordine e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti cui spetta anche con Delibera a firma congiunta, applicare le sanzioni previste nel detto Atto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento vincola al rispetto degli articoli che li riguardano rispettivamente i membri del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti nonché tutti i Medici Veterinari iscritti all'OMV della provincia di Asti.

CAPO I

ART. 1

Obblighi di Comunicazione

E' fatto obbligo a tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti (da qui sinteticamente detti rispettivamente: Consiglio e Collegio) di rendersi disponibili a comunicare tramite strumenti che presentino facilità ed immediatezza di consultazione che verranno proposti e scelti dal consiglio in carica.⁽¹⁾

CAPO II

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE

ART. 2

Composizione

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Asti (da qui: OMV AT) e composto da 7 membri: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e 3 Consiglieri.

Vedere Linee Guida

ART. 3

Limiti della quantità di mandati

Gli iscritti a questo OMV non possono essere eletti nel Consiglio, per più di 5 mandati di cui al massimo 3 consecutivi.

I membri del Consiglio non possono ricoprire la stessa carica per più di 2 mandati consecutivi e per 3 mandati in totale.

Il Presidente o ciascun titolare di carica nel Consiglio, potrà, su mozione motivata di almeno 2 membri del consiglio stesso, essere sottoposto a votazione per la sua rimozione dalla carica, beninteso che, non essendo stato eletto dal Consiglio ma dall'assemblea, non potrà essere allontanato dal Consiglio se non per volontà degli Organi competenti ex lege.

ART. 4

Quantità di Assenze

Per i membri del Consiglio non sono ammesse più di 5 assenze alle riunioni e assemblee, durante tutto il periodo del mandato, né possono esserne ammesse più di 3 nell'arco dell'anno.



ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI ASTI

Il Presidente che nell'arco dell'anno risulterà assente per più di 2 volte dovrà lasciare la carica al Vicepresidente e ciascun Consigliere, delegato per una delle altre tre cariche di responsabilità particolare, dovrà rimettere la suddetta carica nelle mani del Consiglio che dovrà riaffidarla ad uno dei Consiglieri senza delega.

In caso di impossibilità a presenziare ad una riunione ufficiale i membri del Consiglio sono tenuti ad avvisare, almeno 72 prima, il Presidente che proverà a spostare la riunione stessa qualora ottenga il consenso di tutti gli altri obbligati a parteciparvi.

ART. 5

Riunioni e Assemblee programmate

La quantità minima di riunioni ordinarie del Consiglio, nell'arco dell'anno, è di 9 adunanze verbalizzate, di queste almeno 5 con la compartecipazione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti (da qui definito: Consiglio Allargato).

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti avranno poi un minimo di altre 2 riunioni all'anno, senza partecipazione dei Membri del Consiglio per la discussione e l'emissione del giudizio sui Bilanci Previsionale e consuntivo elaborati dal Consiglio.

Relativamente alle Assemblee degli iscritti, la quantità minima è quella richiesta dalla normativa nazionale ossia una all'anno, oltre alle Assemblee Elettorali (periodiche o straordinarie).

Nella prima riunione di Consiglio dell'anno (da svolgersi con la partecipazione dei Revisori) viene presentato dal Presidente del Consiglio, di concerto con il Presidente del Collegio dei Revisori, il calendario annuale degli incontri.

Le date delle riunioni potranno essere spostate o concordando durante lo svolgimento di una riunione lo spostamento della successiva programmata o in caso di forza maggiore (es. troppe assenze comunicate ai Presidenti) entro le 48 ore della riunione programmata.

Eventuali riunioni ufficiali straordinarie urgenti vanno indette almeno 5 giorni prima anche solo tramite gli strumenti di comunicazione di facile e immediata consultazione (vedere art. 1).

E' auspicabile sia indetta almeno un'assemblea *parziale* all'anno per veterinari appartenenti alle diverse tipologie di lavoro (almeno per i 3 gruppi più numerosi: animali d'affezione, animali da reddito, sicurezza alimentare); a queste assemblee parziali dovranno obbligatoriamente presenziare i Membri del Consiglio e del Collegio Revisori che operano in quel determinato settore.

In particolari frangenti si creeranno delle commissioni su particolari argomenti eventualmente anche con la partecipazione di Iscritti non facenti parte del Consiglio, ma da questo scelti, che relazioneranno sui risultati del loro approfondimento e/o lavoro in Consiglio Allargato.

ART. 6

Bilanci

Il Consiglio deve approvare e consegnare al Collegio dei revisori dei Conti, il Bilancio di Previsione dell'anno in corso entro il 15 novembre onde poter deliberare in merito entro il 30 novembre, dopo la revisione operata dal Collegio.

Il Consiglio deve approvare e consegnare al Collegio dei revisori dei Conti, il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente entro il 10 aprile onde poter deliberare in merito entro il 20 aprile, dopo la revisione operata dal Collegio.

Il tal modo è possibile presentare all'assemblea degli iscritti, qualora si svolga nell'ultima settimana di aprile, entrambi i bilanci.

CAPO II

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 7

Composizione

Il collegio dei Revisori dei Conti di questo OMV è composto da un Presidente, due Revisori Titolari ed un Revisore Supplente.

Il Presidente convoca direttamente la riunione di Collegio nel caso in cui non sia stata convocata dal Segretario o dal Presidente del Consiglio come Riunione Allargata.

Al Presidente viene di preferenza affidato l'incarico di Responsabile anticorruzione e trasparenza dell'Ente, ex Legge 6 novembre 2012, n. 190, qualora il Consiglio non abbia altre indicazioni e nulla osti ai sensi dell'art.15 del presente regolamento.



ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI ASTI

ART. 8

Limiti della quantità di mandati

Gli iscritti a questo OMV non possono essere eletti nel Collegio dei Revisori, per più di 4 mandati di cui al massimo 3 consecutivi.

I membri del Consiglio non possono ricoprire la carica di Presidente del Collegio per più di 2 mandati consecutivi e per 3 mandati in totale.

Il Revisore supplente non potrà ricoprire tale funzione per più di 2 mandati consecutivi.

Il Presidente potrà, su mozione motivata di almeno 2 membri (compreso il membro supplente) del collegio stesso, essere sottoposto a votazione per la sua rimozione dalla carica, beninteso che, non essendo stato eletto dal Consiglio ma dall'assemblea, non potrà essere allontanato dal Consiglio se non dagli Organi competenti ex lege.

ART. 9

Quantità di Assenze

Per i tutti i membri del Collegio dei Revisori non sono ammesse più di 5 assenze alle riunioni e assemblee, durante tutto il periodo del mandato, né possono esserne ammesse più di 3 nell'arco dell'anno. Il Presidente che nell'arco dell'anno risulterà assente per più di 2 volte dovrà lasciare la carica ad altro membro del Collegio.

In caso di impossibilità a presenziare ad una riunione ufficiale i Revisori titolari sono tenuti ad avvisare il Presidente del Collegio almeno 48 prima.

Il Revisore supplente che deve comunque presenziare alle riunioni del Collegio, deve informarsi presso il Presidente, prima di ogni riunione del Consiglio Allargato, se qualche revisore titolare ha comunicato la propria impossibilità a presiedere alla successiva riunione, rendendo indispensabile la supplenza.

Tuttavia la presenza del revisore supplente è in ogni caso auspicabile a tutte le riunioni anche se verrà considerato assente solo per le riunioni di Consiglio Allargato in cui la sua presenza era indispensabile causa assenza di qualche revisore titolare.

ART. 10

Riunioni e Bilanci

Fatto salvo quanto regolamentato in materia dall'art. 5, sono obbligatorie ogni anno un minimo di 2 riunioni del solo Collegio tesi alla verifica dei Bilanci approvati dal Consiglio e trasmessi al Collegio stesso il quale effettuerà la sua disamina e li restituirà al Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione.

CAPO III

ISCRITTI ALL'ORDINE

ART. 11

Comunicazioni obbligatorie

Tutti gli iscritti devono ottemperare con sollecitazione agli obblighi di legge per quanto riguarda la comunicazione dei dati (o delle loro variazioni) relativi alle voci costituenti l'Albo (vedere allegato) trasmettendoli a questo Consiglio, in forma scritta legalmente opponibile (PEC, raccomandata postale, raccomandata a mano ecc) il più presto possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla loro formazione o variazione.

Si rammenta che la PEC è per legge la modalità valida per ogni comunicazione ufficiale: ogni iscritto deve essere in possesso di una casella PEC, deve presidiarla e preoccuparsi di tenerla attiva (peraltro quest'OMV l'ha fornita a tutti i professionisti appartenenti all'Albo della provincia di Asti e ne attiva una nuova ad ogni nuova iscrizione).

ART. 12

Formazione dei professionisti

Gli obblighi formativi degli iscritti agli OMV sono quelli espressi dalla normativa ECM vigente.

Il Consiglio ha il compito di vigilare sulla capacità di aggiornamento pertanto è richiesto ad ogni iscritto di effettuare alla fine di ogni triennio individuato dalla norma sulla Educazione Continua in Medicina, di



ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI ASTI

trasmettere un'autocertificazione con cui dichiara dettagliatamente a quali occasioni di aggiornamento ha partecipato e gli eventuali crediti ECM acquisiti, durante tale arco temporale.

ART. 13

Quote d'iscrizione

Tutti gli iscritti devono versare nei tempi e con le modalità richieste dal Consiglio entro il primo semestre di ciascun anno, la quota annuale di iscrizione all'Ordine, secondo gli importi determinati dal Consiglio e approvati dall'assemblea degli iscritti.

In caso di ritardo rispetto alla data richiesta per il versamento l'iscritto potrà utilizzare la formula del ravvedimento operoso versando, oltre alla quota annuale, un centesimo della stessa, per ogni settimana di ritardo. Tuttavia alla fine del primo mese, in caso la Tesoreria dell'Ordine invii un sollecito (via pec e parallelamente via posta prioritaria), la cifra da versare sarà ulteriormente gravata di un rimborso forfettario pari ad un cinquantesimo della quota annuale, il sollecito del mese successivo (trasmesso via PEC e raccomandata A.R.) graverà per un ventesimo della quota annuale, oltre all'importo previsto per le settimane di mora.

Dal terzo mese verrà attivata la procedura di cancellazione per morosità prevista dalla normativa con iscrizione a ruolo e successivo recupero coatto della cifra così determinatasi.

Per facilitare quanti si iscrivono per la prima volta, in un periodo successivo al primo semestre, la quota annuale verrà sgravata del 5% per ogni mese successivo a giugno (es. luglio = 95% delle quota e così via fino a dicembre in cui il nuovo iscritto pagherà il 70% della quota dell'anno in corso).

ART. 14

Sanzioni

Relativamente ai Componenti del Consiglio e del Collegio la mancata ottemperanza degli obblighi previsti dal primo comma degli artt. 4 e 9 del presente regolamento comporta la decadenza dalla carica per il periodo corrente di mandato.

Inoltre il Presidente che nell'arco dell'anno risulterà assente per più di 2 volte dovrà lasciare la carica al Vicepresidente e ciascun Consigliere delegato per una delle altre tre cariche di responsabilità particolare, qualora risultasse assente per più di 2 volte, dovrà rimettere la suddetta carica nelle mani del Consiglio che dovrà riaffidarla ad uno dei Consiglieri senza delega.

Altrettanto dovrà accadere al Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti che nell'arco dell'anno risulterà assente per più di 2 volte.

Il membro del Consiglio o del Collegio che si troverà nelle condizioni previste dal primo comma per 2 mandati successivi non sarà candidabile ad alcuna carica per il mandato seguente.

ART. 16

Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento potranno essere effettuate esclusivamente con il voto unanime di tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei revisori e diverranno operative solo dopo la ratifica dell'Assemblea degli iscritti.

ART. 15

NORMA FINALE

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento e per quanto potrà essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le normative nazionali vigenti in materia, nonché i Regolamenti e le Linee Guida emesse dalla Federazione Nazionale (FNOVI) e Regionale degli Ordini dei Medici Veterinari nonché da CCEPS.

Note e allegati:

(1) Attualmente tutti devono aderire al gruppo di WhatsApp denominato "Lista molto giovane".